

Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO COMUNALE

sul referendum consultivo

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 4 luglio 2014

Pubblicato all'Albo dal

Esecutivo il

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del referendum consultivo previsto dall'art. 8, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dall'art. 44 del vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Iniziativa

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza comunale, quando, previo giudizio di ammissibilità vincolante della Commissione di cui all'art. 9, comma 2, sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, ovvero lo richiedano almeno il 10 % dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento del deposito nell'Ufficio del Segretario generale della richiesta di cui all'art. 4, comma 1.
2. E' ammissibile per ogni tornata referendaria consultare i cittadini su un massimo di tre quesiti.

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - a) tributi locali e tariffe;
 - b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) materie che sono già state oggetto di referendum anche nazionali, regionali o provinciali nell'ultimo quinquennio;
 - d) statuto e regolamento del Consiglio Comunale;
 - e) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi, o come successivamente denominati (piano urbanistico generale);
 - f) organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - g) atti che abbiano già costituito in capo a terzi diritti soggettivi o aspettative qualificate il cui sacrificio esponga l'amministrazione all'eventuale assunzione di oneri risarcitori;
 - h) provvedimenti relativi a espropriazioni per pubblica utilità, designazioni e nomine, pubblico impiego;
 - i) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'assunzione di prestiti;
 - j) materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale.

Art. 4 - Referendum consultivo promosso dal Consiglio Comunale

1. La proposta di referendum consultivo è presentata al Presidente del Consiglio comunale da almeno cinque consiglieri nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale ai fini della convocazione del consiglio. La richiesta deve contenere il quesito formulato in modo univoco e semplice.
2. Il Presidente del Consiglio comunale entro 5 giorni dal ricevimento invia copia della richiesta di referendum consultivo alla Commissione per il parere di competenza e, per conoscenza, al Sindaco.
3. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione della Commissione il Presidente del Consiglio comunale dispone la convocazione del Consiglio comunale iscrivendo all'ordine del giorno la sola trattazione della richiesta referendaria.
4. Se la proposta referendaria è approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, la stessa viene trasmessa al Sindaco per la fissazione della data.

Art. 5 – Referendum consultivo promosso dai cittadini residenti

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi con la proposta scritta, redatta su modello conforme all'all. A), del referendum contenente il quesito e le ragioni che la giustificano presso l'Ufficio del Segretario comunale, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno, l'ora del deposito e un domicilio per l'invio di comunicazioni.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei promotori è accertato d'ufficio.
3. La Commissione per la valutazione dell'ammissibilità e correttezza del quesito deve essere riunita entro quindici giorni dal deposito della richiesta e deve deliberare in merito entro cinque giorni dalla data della riunione.

Art. 6 - Fogli per raccolta firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di carta libera su modello conforme all'all. B) riportanti all'inizio di ogni facciata il testo del quesito referendario.
2. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei cittadini promotori al Segretario generale.
3. Sui fogli deve essere apposto il bollo dell'ufficio, la data e la firma del Segretario e restituiti ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 7 – Sottoscrizione richiesta e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta dagli elettori sui fogli vidimati di cui all'art.6.

2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del sottoscrittore ed estremi del documento di riconoscimento.
3. Le firme stesse devono essere autenticate da una delle seguenti figure istituzionali: consigliere comunale che comunichi la propria disponibilità al sindaco, notaio, segretario comunale, sindaco del Comune, assessore comunale, presidente del Consiglio comunale, funzionario incaricato dal Sindaco.
4. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'art. 21, 2° comma, del D.P.R. 445/2000. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore impedito ad apporre la propria firma, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. 445/2000.
6. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori della richiesta di referendum compete all'Ufficio Elettorale.

Art. 8 - Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di consegna dei fogli vidimati. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 9 - Commissione sull'ammissibilità del referendum

1. E'istituita una "Commissione per l'esame di ammissibilità dei referendum consultivi", composta dal Segretario comunale in qualità di presidente, dal Responsabile degli Affari Generali e da altro dipendente scelto dal Segretario comunale, almeno di categoria C e nel rispetto delle pari opportunità.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità del quesito;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito; la Commissione può richiedere ai promotori di apportare correzioni formali e relative alla comprensibilità del quesito;
3. La Commissione può proporre la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

4. La Commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con i sottoscrittori della richiesta anche per quanto inerisce l'eventuale concentrazione di più richieste referendarie.

5. Entro quindici giorni dal deposito delle firme, la Commissione presenta una relazione analitica sul lavoro svolto, sulla regolarità della presentazione, sul raggiungimento del quorum di firme richiesto, sulla correttezza e completezza delle autenticazioni, al Sindaco e al Presidente del Consiglio in caso di proposta dei consiglieri comunali. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti; eventuali voti e pareri di minoranza devono essere contenuti nella relazione. Copia della relazione suddetta è depositata presso il Segretario comunale ed è pubblica.

6. La Commissione è costituita entro sette giorni dall'esecutività del presente regolamento e viene rinnovata ad ogni inizio di consiliatura.

Art. 10 - Casi di revoca o sospensione del referendum

1. Previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'art.9, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il referendum già indetto nei seguenti casi: se l'oggetto del quesito non ha più ragion d'essere; se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

3. Previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'art.9, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sospende l'iter di svolgimento del referendum in caso di impedimenti oggettivi temporanei.

Art. 11 - Validità del referendum

1. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito. (quando vi abbia partecipato la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni comunali e la maggioranza dei voti espressi siano favorevoli alla posizione del gruppo promotore del referendum)

TITOLO II

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 12 - Indizione del referendum

1. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento della relazione della Commissione o dalla intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il ricorso al referendum, d'intesa con la conferenza dei capigruppo fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 1° aprile ed il 30 giugno o fra il 1° settembre ed il 30 novembre, a seconda della data di presentazione della richiesta di referendum. La consultazione referendaria non può avere luogo in concomitanza con qualsiasi altra consultazione elettorale e referendaria. Il decreto sindacale di indizione del referendum deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori.
2. Il decreto è pubblicato senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre darne notizia mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
3. Non si può svolgere più di una tornata elettorale referendaria nell'ambito dello stesso anno.

Art. 13 - Concentrazione di istanze referendarie

1. Con il decreto di indizione del referendum, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.9 ed i promotori dei referendum, dispone la

concentrazione in un unico referendum delle istanze che riguardano lo stesso oggetto.

Art. 14 - Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 15 - Disciplina della propaganda elettorale

1. Alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n.212 e 24 aprile 1975, n.130.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai gruppi politici presenti in Consiglio comunale, al gruppo dei promotori del referendum e all'eventuale gruppo dei contrari.
3. L'istanza per l'assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda deve essere rivolta all'ufficio elettorale entro il ventiquattresimo giorno antecedente alla data della votazione.

Art. 16 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto al voto tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data di indizione del referendum, compresi i residenti all'estero e gli iscritti nelle liste aggiunte dell'Unione Europea (UE). Per gli elettori residenti all'estero non si procederà all'invio di alcun avviso relativo all'indizione del referendum.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, (la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali,) la scelta dei luoghi di riunione, (la tessera elettorale personale) sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n.223 e dal D.P.R. 8 settembre 2000, n.229. Non trovano applicazione le disposizioni relative al voto domiciliare né quelle relative al voto presso i luoghi di cura.
4. Il Comune è ripartito nelle seguenti Sezioni elettorali:
 - Sez. A: accorpamento Sezioni elettorali 1 e 2
 - Sez. B: accorpamento Sezioni elettorali 3 e 4
 - Sez. C: accorpamento Sezioni elettorali 5 e 6
 - Sez. D: Sezione elettorale 7
 - Sez. E: Sezione elettorale 8

- Sez. F: Sezione elettorale 9
 - Sez. G: Sezione elettorale 10
 - Sez. H: accorpamento Sezioni elettorali 11 e 12.
- Alla relativa localizzazione provvederà la Giunta comunale.

Art. 17 - Ufficio di sezione

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. I componenti sono nominati dal Sindaco con apposito decreto previa intesa con la Commissione Elettorale. Non è previsto alcun compenso.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi politici presenti in Consiglio comunale, un rappresentante dei promotori del referendum ed uno di quelli contrari.
4. Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire al Segretario Comunale entro le ore 12:00 del giorno precedente la votazione.
5. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7,00 del giorno della votazione.

Art. 18 - Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, conforme al modello allegato C), sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Le schede sono fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum in votazione.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,30 e proseguono fino alle ore 20,00 del giorno fissato per la consultazione.
6. Sono ammessi al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali che si presentano al seggio muniti di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto). Non si farà uso di tessere elettorali.

Art. 19 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione dei

quesiti sottoposti a votazione, quale risulta dal decreto sindacale di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati vengono riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 20 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, il Segretario comunale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni comunali, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito referendario, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. Delle operazioni di cui al comma precedente il Segretario comunale redige apposito verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso l'Ufficio Elettorale e l'altro è trasmesso al Presidente del Consiglio comunale per l'eventuale convocazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

3. Il risultato del Referendum consultivo è discusso dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito quando vi abbia partecipato la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni comunali e abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli organi del Comune dovranno attenersi alle disposizioni di legge di cui al comma precedente, in particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la propaganda elettorale.

Art. 22 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune.

VIDIMAZIONE Timbro li IL SEGRETARIO COMUNALE
--

Allegato A

PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO
(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

RELAZIONE

QUESITO REFERENDARIO

--

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è

Numero progressivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	<i>Riservato al comune</i> Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
1					
Documento di identificazione:.....					
2					
Documento di identificazione:.....					
3					
Documento di identificazione:.....					
4					
Documento di identificazione:.....					

Numero progres- sivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
5					
Documento di identificazione:.....					
6					
Documento di identificazione:.....					
7					
Documento di identificazione:.....					
8					
Documento di identificazione:.....					

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

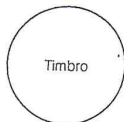
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),

(indicare il numero in cifre e in lettere)

da me identificati, a norma dell'art. 21, c. 2, del d.P.R. n. 445/2000, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., data.....



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Comune di.....

UFFICIO ELETTORALE

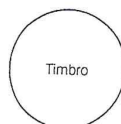
CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

Viste le liste elettorali generali;

CERTIFICA

che i n..... cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

..... il.....



Il responsabile del servizio

.....

VIDIMAZIONE Timbro IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato B

RICHIESTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di
 nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in
 numero atti separati

SOTTOSCRIVONO

la richiesta di referendum consultivo comunale sul seguente quesito:

QUESITO REFERENDARIO

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è

Numero progres- sivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	<i>Riservato al comune</i> Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
1					
Documento di identificazione:.....					
2					
Documento di identificazione:.....					
3					
Documento di identificazione:.....					
4					
Documento di identificazione:.....					

Numero progres- sivo	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
5					
Documento di identificazione:.....					
6					
Documento di identificazione:.....					
7					
Documento di identificazione:.....					
8					
Documento di identificazione:.....					
9					
Documento di identificazione:.....					
10					
Documento di identificazione:.....					

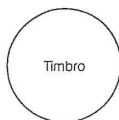
La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),

(indicare il numero in cifre e in lettere)
da me identificati, a norma dell'art. 21, c. 2, del d.P.R. n. 445/2000, con il docu-
mento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., data



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Comune di

UFFICIO ELETTORALE

CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

Viste le liste elettorali generali;

CERTIFICA

che i n..... cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di
questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

..... il



Il responsabile del servizio

.....

Allegato C

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO
DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267,
E ALL'ART. DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.**

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM CONSULTIVO
QUESITO:
SI NO

Segue allegato C

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO data _____ COMUNE DI _____ SCHEDA PER LA VOTAZIONE FIRMA DELLO SCRUTATORE _____ Timbro	
--	--